

VERBALE DI RIUNIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2022 il mese di Ottobre il giorno 20 in Vicchio (FI) presso la sede sociale in Via Rossini 21 si sono riunite per costituire un'Associazione le seguenti persone:

Guidi Benedetta, nata a Borgo San Lorenzo (FI) il 02/04/1994 e residente a Ronta - Borgo San Lorenzo (FI) 50032 in Via Faentina 28 C. f.: GDUBDT94D42B036S

Cecchini Gaia, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 26/11/1991 e residente a Vicchio (FI) 50039 in Via Rossini 21 C. f.: CCCGAI91S66B036Y

Bianchi Lara, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 29/09/1995 e residente a Rabatta - Borgo San Lorenzo (FI) 50032 in Via Forese da Rabatta 55/12 C. f.: BNCLRA95P69A564R

Pacella Chiara Francesca, nata a Cosenza (CS) il 30/06/1993 e residente a Scarperia e San Piero (FI) 50038 in Viale Giacomo Matteotti, n.2 C. f.: PCLFNC93H70D086I

Cecchini Matteo, nato a Firenze (FI) il 23/01/1986 e residente a Vicchio (FI) 50039 in Via Rossini 21 C. f.: CCCMTT86A23D612M

Dionisio Fabrizio, nato a Siracusa (SR) il 22/09/1978 e residente a Dicomano (FI) 50062 in Via Nazionale, n.69 C. f.: DNSFRZ78P22I754O

Maenza Alessandro, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 24/12/1990 e residente a Scarperia e San Piero (FI) 50038 in Via della Stazione, n. 3 C. f.: MNZLSN90T24B036A

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di **Associazione non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

DIOSPERO PRODUZIONI APS ETS

ART. 2 L' APS ha sede legale in Vicchio (FI) Via Rossini 21.

ART. 3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati aventi la seguente finalità:

promozione culturale e artistica attraverso lo sviluppo dell'attività teatrale, radiofonica, musicale e cinematografica (identificate dalle lett. d) i) j) l) dell art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente

Sig. Benedetta Guidi

Vice Presidente

Sig. Gaia Cecchini

Tesoriere / Segretario

Sig. Lara Bianchi

Benedetta Guidi
Gaia Cecchini
Lara Bianchi

(I componenti, inoltre, si riservano di nominare il revisore dei conti nonché i componenti dell'organo di controllo qualora occorra e nei casi previsti dalla normativa).

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 28 articoli di seguito specificati, steso su 7 pagine dattiloscritte.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.

Benedetta Guidi

Sig.

Gaia Cecchini

Sig.

Lara Bianchi

Sig.

Man. M...

Sig.

Lucilla Fracasso

Sig.

Andrea Dromeni

Sig.

[Signature]

Vicchio, lì 20/10/2022

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DIOSPERO APS - ETS

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato DIOSPERO APS -ETS il quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Gli acronimi APS e ETS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via Rossini 21 nel comune di Vicchio (FI). Il trasferimento della sede legale stabilito tramite delibera dell'assemblea non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Di conseguenza, i soci sono tenuti ad un comportamento aderente al presente statuto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi.

ART. 4 (Durata dell'Associazione)

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro; esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'Associazione persegue unicamente finalità di promozione culturale e artistica attraverso lo sviluppo dell'attività teatrale, radiofonica, musicale e cinematografica.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Al fine del perseguimento dell'obiettivo principale di diffusione della cultura e dell'arte, nel rispetto delle leggi vigenti, l'Associazione potrà esperire le seguenti attività identificate e individuate nelle lettere d) i) j) e l) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- Allestimento, produzione, commercializzazione, messa in scena di spettacoli teatrali in lingua e/o dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente, riguardo l'attività teatrale e di spettacolo
- Promozione della pratica teatrale attraverso l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, drammaturgo, tecnico, regista, scenografo, costumista, ecc.)
- Promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale regionale, nazionale e internazionale
- realizzazione e promozione della formazione del pubblico attraverso incontri di preparazione allo spettacolo e ai vari linguaggi teatrali
- produzione di rubriche e trasmissioni radio, televisive e cinematografiche, in collaborazione anche con radio e tv locali
- realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio e di approfondimento riguardo specificamente l'attività teatrale con possibilità di gestione di contratti pubblicitari e di sponsorizzazione
- svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, del cinema, della televisione, della fotografia, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre
- affiancamento ad Enti e istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione di Promozione Sociale, che operino nel campo culturale, artistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale e/o radiofonica e/o televisiva
- valorizzazione e sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni, attraverso corsi e percorsi formativi e organizzazioni di manifestazioni culturali indirizzate a scuole, a soggetti con disabilità e a soggetti stranieri
- promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta ai bambini e ai ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività formative culturali volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per momenti di incontro e scambio intergenerazionale e interculturale
- promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e di formazione al fine di accrescere la cultura intesa sotto ogni aspetto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: per l'approfondimento della lettura di libri, attività di giochi di ruolo in

presenza e non, formazione per la creazione di manufatti artigianali quali ceramica, fiori di carta ecc, corsi per l'apprendimento di tecniche come ad esempio il disegno o la pittura ecc....)

- gestione della direzione artistica, tecnica, amministrativa di spazi destinati all'arte (teatri, arene, cinema, auditorium, etc.) e gestione degli spazi annessi ad essi (bar, ristoranti, librerie, shop, etc.)
- realizzazione di produzioni cinematografiche, quali corti, medi o lungometraggi e insegnamenti di tecniche cinematografiche attraverso corsi di formazione sui vari mestieri nel cinema (direttore della fotografia, tecnico suono, segretaria di direzione etc...)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Inoltre essa potrà aderire o mantenere rapporti con enti e/o organizzazioni nazionali e non che hanno per scopo la diffusione e la promozione degli scopi dell'Associazione.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà ingaggiare o riferirsi a artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e soggetto, anche estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nell'articolo 5, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, anche di natura commerciale.

ART. 6 (Requisiti dei soci e loro ammissione)

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per realizzare le attività di interesse generale, accettando le disposizioni dello statuto, presentando domanda al Consiglio Direttivo e sottoscrivendo il regolamento dell'Associazione.

Possono essere ammesse persone fisiche minorenni nella figura del Socio Fruitore a condizione che coloro che esercitano la potestà su di essi chiedano l'iscrizione quali soci rappresentanti ed esercitino i diritti e i doveri per conto e nell'interesse del minore socio fruitore.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

A) SOCI ORDINARI: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e svolgono attività in favore della stessa in modo volontario e gratuito. Hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono obbligati al versamento delle quote sociali. Essi possono divenire soci effettivi in seguito a deliberazione del Consiglio che valuterà l'opportunità in base all'apporto e all'impegno del socio all'interno dell'Associazione.

B) SOCI EFFETTIVI: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, professionali e lavorative; essi possono svolgere attività lavorativa retribuita in favore dell'Associazione. Hanno diritto di voto attivo e passivo e sono obbligati al versamento della quota sociale.

C) SOCI MINORI FRUITORI: la nomina deve avvenire attraverso delibera del cda, in presenza del socio ordinario rappresentante maggiorenne, nella persona di colui che eserciterà la potestà genitoriale sul minore stesso, il quale eserciterà i diritti e i doveri per conto e nell'interesse del minore. Il socio minore fruitore non ha diritto di voto nell'assemblea, non è eleggibile, né tenuto al versamento della quota annuale.

D) SOCIO ORDINARIO MAGGIORENNE RAPPRESENTANTE: è il socio che rappresenta all'interno dell'Associazione il socio fruitore minorenni: in quanto tale egli è tenuto al versamento della quota associativa ed esprime il diritto di voto nell'assemblea per conto e nell'interesse del socio fruitore. La carica di socio rappresentante può essere compatibile con le altre figure di soci (eccetto quella del socio minore fruitore) e in tal caso, sia la quota sociale che il voto in assemblea, avrà doppia valenza.

E) SOCIO SOSTENITORE: a differenza dei soci individuati dalle lettere precedenti, non fruisce dell'attività dell'Associazione ma contribuisce agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota associativa annuale, con contributi economici volontari e/o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Il suo status può essere convertito in quello di socio ordinario senza dover nuovamente pagare la quota sociale.

F) SOCIO ONORARIO: il consiglio può nominare, a sua discrezione, persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della promozione sociale e della solidarietà nella realizzazione degli scopi sociali; hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. L'assemblea può revocare, a maggioranza, su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto, lo status di socio onorario e cancellare lo stesso dal libro dei soci.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, tranne nel caso del socio minorenni per il quale la domanda dovrà pervenire per il tramite del rappresentante, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il diniego da parte del consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni con motivazione e l'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La carica di socio si rinnova annualmente con il pagamento della quota sociale, pertanto il mancato versamento della stessa nei 60 giorni dall'inizio dell'anno sociale vale decadenza dallo status di socio. L'ammissione a stato di socio avviene attraverso il primo tesseramento da effettuarsi nelle modalità previste dal regolamento interno.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo la categoria di appartenenza;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento e l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto;
- accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione e di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente stabiliti dall'organo competente.
- ispirare il proprio comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione a principi di solidarietà, correttezza e buona fede, onestà e probità, nel rispetto dello statuto e delle linee programmatiche emanate.
- Rispettare la riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 8 (Socio ordinario e attività di volontariato)

L'associato ordinario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato ordinario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato ordinario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, soltanto nella persona di un socio effettivo.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge. Qualora il socio retribuito presenti domanda di recesso dallo status di socio, ciò varrà come giustificato motivo soggettivo di recesso dal rapporto di lavoro subordinato o come interruzione del contratto d'opera nel caso presti attività lavorativa autonoma. La risoluzione del rapporto dovrà essere ratificata in base alla normativa.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati; detta percentuale potrà essere modificata con delibera dell'assemblea ordinaria, sempre nel rispetto della normativa in vigore al momento della delibera.

ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)

I soci cessano la propria qualità

- per recesso, a mezzo di comunicazione del socio con lettera raccomandata, anche a mano o per posta elettronica, al consiglio; il recesso avrà decorrenza immediata.
- Per decadenza automatica se il pagamento annuale della quota sociale non avviene entro 60 giorni dall'inizio dell'anno sociale; il consiglio provvederà a tenere aggiornato il libro dei soci.
- Per espulsione da parte del consiglio quando l'associato contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione dovrà essere ratificata dall'assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata a mano o via mail all'associato.

I soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di revisione (solo nel caso sia prevista la sua costituzione dalla normativa)
- Organo di controllo (solo nel caso sia prevista la sua costituzione dalla normativa)

ART. 12 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, tranne il socio ordinario maggiorenne che abbia altro status di socio compatibile, e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno, normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che può avvenire non prima di 12 ore.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è inoltre convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del consiglio direttivo oppure da un quarto dei soci.

I voti sono palesi, per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea può votare per scrutinio segreto. Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei soci.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale da un segretario scelto di volta in volta dal Presidente tra i presenti; è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART.13 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea determina gli indirizzi della politica generale dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai soci
- discute e delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio e dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il IV mese dalla fine dell'esercizio precedente
- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto
- ratifica l'esclusione degli associati da parte del Consiglio direttivo, quando il comportamento del socio non è più conforme allo spirito dell'Associazione
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

L'assemblea straordinaria ha competenza nelle seguenti materie:

- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; nel caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera dovrà essere approvata, in prima convocazione dai $\frac{2}{3}$ di tutti i soci, in seconda convocazione dai $\frac{2}{3}$ dei presenti.

ART. 14 (assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti considerati validi; nel conteggio dei voti validi non si tiene conto degli astenuti.

Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea e i soci maggiorenni rappresentanti esprimono il voto per conto dei soci minori fruitori. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Non possono essere delegati i consiglieri, i revisori e i soci onorari. Le delibere prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti.

ART. 15 (assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica dei $\frac{3}{4}$ dei soci e in seconda convocazione con la metà più uno dell'elettorato attivo. Essa modifica lo statuto dell'Associazione, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero non inferiore a 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. È presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicePresidente. I componenti del consiglio direttivo, compreso il Presidente e il vicePresidente, durano in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consiglio è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario. Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate anche per mezzo di comunicazione telematica. Le sedute e le deliberazioni termineranno con verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, nominato di volta in volta dal Presidente tra i presenti. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. Le delibere che comportino oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio d'esercizio. Ha il compito principale di attuare le direttive dell'assemblea e di promuovere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. In particolare, tra gli altri compiti:

- assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- nomina fra i suoi membri il Presidente e il vicePresidente
- predispone i bilanci annuali consuntivi e preventivi e li sottopone all'approvazione dell'assemblea
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- promuove periodicamente momenti di verifica delle attività sociali
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- disciplina l'ammissione degli associati e procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio
- delibera il passaggio da socio effettivo a socio ordinario
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e verso i soci. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. E' rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali, riferendo al consiglio in merito all'attività compiuta. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Ad esso spetterà il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; dovrà sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Dovranno redigere la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo, presentarla all'assemblea con eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

L'assemblea potrà nominare un unico revisore oppure procedere alla nomina di un collegio di tre revisori dei conti che dureranno in carica per tre anni. Potranno essere rieletti.

Art. 19 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quota associativa annuale dei soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo entro un mese dall'inizio del nuovo anno sociale; nel caso non si provveda alla delibera si intendono tacitamente riconfermate le quote previste per l'anno precedente
- contributi versati dai soci per le attività di cui hanno usufruito
- contributi volontari dei soci
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
- contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali e da altri Enti in genere
- attività di raccolta fondi, erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati
- da convenzioni stipulate con associazioni, fondazioni, enti privati o pubblici
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili o avanzi di gestione, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre dell'anno sociale successivo il primo esercizio termina il 31/12/2023.

Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigono il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nei termini previsti dall'art.12. Esso è redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 25 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

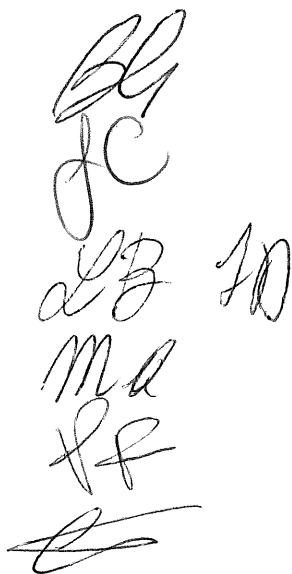
ART. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Art. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Vicchio, li 20/10/2022



A series of handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are stylized and appear to be initials or first names. From top to bottom, they are: a large 'B' with a horizontal stroke, 'JC', 'LB' followed by 'TD' to its right, 'MA', 'FR', and a final signature that looks like 'C' or 'Z'.